



COMUNE DI BARRAFRANCA

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA n. 6 del 20/01/2017

Ordinanza contingibile ed urgente per motivi igienico sanitari ex art. 191 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.- Misure straordinarie ed urgenti per eliminare gli ammassi di rifiuti solidi urbani accumulatisi in alcune aree comunali e garantire il ripristino e corretto svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che il Comune di Barrafranca è socio della società per la Regolamentazione dei Rifiuti S.R.R. ATO 6 ENNA Provincia;
- Che il servizio di raccolta e smaltimento, in forza delle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana, è svolto dal Commissario Straordinario della S.R.R. per mezzo della Società ATO EnnaEuno S.p.A. in liquidazione;
- Che, a causa dei disservizi nell'attività di raccolta e smaltimento, si sono accumulati rifiuti in alcune aree urbane, con conseguenti problemi per l'igiene e la sanità pubblica;
- Che nonostante le reiterate richieste di intervento straordinario formulate alla Società ATO EnnaEuno al fine di eliminare i cumuli di rifiuti abbandonati sulle aree pubbliche ad oggi la situazione di emergenza permane;
- Che da ultimo, all'incontro del 11/01/2017, la società EnnaEuno ha assunto l'impegno di eliminare i cumuli di rifiuti ma di fatto non è stata nelle condizioni di intervenire efficacemente;

CONSIDERATO che:

- Già da tempo il servizio di raccolta dei rifiuti ha riscontrato notevoli criticità che hanno determinato innumerevoli disagi per il mancato e/o ritardato ritiro dei rifiuti presso le utenze ed in diverse zone del centro abitato;
- Da sopralluogo effettuato in data 10/01/2017 dal Comando Polizia Municipale, in verbale Prot. Gab. 103/2017, emerge palesemente che in diverse aree del territorio comunale sono ancora presenti cumuli di rifiuti e postazioni R.S.U. colme, specialmente nelle Contrade "Sotto Serra", "San Salvatore" e lungo il tratto di strada a Sud dell'edificio ex Amandes;
- Con nota prot. n. 93 del 18/01/2017 il Comando di Polizia Municipale, in atti prot. Gab. N. 121 del 18/01/2017 comunica i disservizi che quotidianamente subiscono i cittadini di Barrafranca per la mancata o parziale raccolta dei rifiuti urbani nelle aree di gestione in cui è suddiviso il territorio comunale;
- Con nota prot. int. n. 102 del 17/01/2017 è stato dato mandato al Responsabile del Settore V di questo Comune, competente in materia di ambiente, di avviare un'indagine di mercato per valutare l'emanazione di Ordinanza ex art. 191 del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.;

RILEVATO che:

- Il servizio di Igiene Ambientale dell'ASP di Enna, Presidio di Barrafranca, ha segnalato ha più volte la situazione di emergenza igienico sanitaria derivante dall'accumulo e persistenza dei rifiuti in diverse aree del Comune sollecitando i necessari interventi di rimozione dei rifiuti e la relativa bonifica, da ultimo con la nota prot. n. 30 del 20/01/2017;
- Che diversi cittadini hanno segnalato da tempo con varie note, od anche verbalmente negli ultimi giorni, la necessità e l'urgenza di procedere alla rimozione dei rifiuti a terra evidenziando la gravosa criticità per le condizioni igienico-sanitarie per l'abbandono dei rifiuti nel territorio comunale;

CONSIDERATO quindi:

- Che la presenza dei cumuli di rifiuti, oltre a causare disagi alla popolazione ed alla circolazione veicolare, è causa di situazioni di pericolo per la salute l'igiene pubblica e la pubblica e privata incolumità;
- Che la Società EnnaEuno S.p.A. in liquidazione, più volte intimata, non è riuscita ad oggi a garantire la raccolta e lo smaltimento di tutti i rifiuti straordinariamente accumulati a terra;
- Che valutata la situazione in corso e l'interesse primario della necessità di tutelare la salute pubblica dei cittadini e dell'ambiente, la soluzione resta, in ultima analisi, l'adozione della presente ordinanza, al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, il rapido normalizzarsi del servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti e quindi ripristinare condizioni igieniche sanitarie sicure sull'intero territorio comunale;

ATTESA quindi la necessità, urgente ed indifferibile, di affidare temporaneamente per la durata di almeno 15 giorni e comunque per il tempo strettamente necessario fino alla eliminazione dello stato di emergenza, il servizio straordinario di raccolta e smaltimento degli ammassi dei rifiuti accumulatisi nelle seguenti aree: Contrada Sotto Serra, Contrada Santo Salvatore, lungo il tratto di strada a Sud dell'edificio ex Amandes e altre aree ove opportunamente individuate;

DATO ATTO che la presente ordinanza riveste carattere di somma urgenza, per le considerazioni di cui ai punti precedenti;

RILEVATO, inoltre, che:

- Sussistono i presupposti della contingibilità ed urgenza che integrano la necessità del presente provvedimento;
- Il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art. 191 ex D.lgs. n.152 /2006 è dettato, nel caso di specie, dalla eccezionale ed urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente e ciò per il tempo strettamente necessario;
- Non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici, né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di far fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare;

VISTI gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo n.267/00 e ss.mm.ii;

VISTA la legge n. 241/90 e la L.R. 10/91 e ss.ss.mm.ii;

VISTO l'art. 191 del D.lgs n.152/2006 che, tra l'altro, stabilisce che qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere: " il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione Europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente";

CONSIDERATO che viene fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti della Società d'Ambito EnnaEuno S.p.A. in liquidazione o altro eventuale soggetto obbligato, tenuto conto che l'intervento straordinario è derivato dalle inefficienze del servizio reso dalla predetta società;

- Per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono integralmente riportate e trascritte, assunti i poteri conferiti dagli artt. 50 e 54 del D.leg.vo 267/2000, derogando quindi ogni contraria disposizione di legge trattandosi di provvedimento a tutela della salute e dell'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D.lgs n. 152/2006,

ORDINA

1. Al Capo V settore UTC "Governance, LL.PP., Programmazione e Politiche Comunitarie", in deroga alle disposizioni di legge vigente in materia di contratti pubblici, di avvalersi dell'operatore economico risultato più vantaggioso ed economico per l'Ente come opportunamente individuato per ciascun codice CER dalla comparazione dei preventivi/offerte pervenuti a richiesta dell'Ente in data odierna, impegnando lo stesso Capo V settore ad esercitare i diritti di rivalsa, per il recupero della spesa necessaria e di quanto altro previsto dalla normativa ambientale vigente, nei confronti della Società d'Ambito EnnaEuno s.p.a. in liquidazione conguagliando tutte le somme necessarie, per quanto effettivamente saranno spese e rendicontate, sul costo del servizio deliberato dal Consiglio Comunale e dovuto alla stessa società d'ambito;
2. Diaffidare con urgenza ed in modo diretto il servizio di raccolta e smaltimento dei cumuli dei rifiuti a terra, in via temporanea per la durata di giorni quindici (15) e comunque per il tempo strettamente necessario fino all'eliminazione dello stato di emergenza - al fine di rimuovere i rifiuti urbani abbandonati nel territorio comunale, in specie nelle contrade Sottoserra e San Salvatore e Grazia - alle ditte specializzate nel settore come sotto elencate:
 - α) il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati presso l'impianto di Siculo Trasporti srl avente codice CER 20.03.01 alla ditta Ambiente Italia servizi ecologici - con sede a Gela in via Gen. Cascino 252 - che ha offerto il prezzo di € 50,00/tonn per un complessivo stimato di 150 tonn. variabile in più o meno a seconda la reale consistenza sul territorio, in virtù dell'offerta in prot. gen. n. 691 del 20/01/2017;
 - β) il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti beni durevoli dismessi presso il centro di recupero Battiato Venerando di Santa Venerina avente codice CER 20.03.07 alla ditta General Montaggi Soc. Coop - con sede a Catenanuova in via Vitt. Emanuele 98 - che ha offerto il prezzo di € 200,00/tonn per un complessivo stimato di 50 tonn. variabile in più o meno a seconda la reale consistenza sul territorio, in virtù dell'offerta in prot. gen. n. 692 del 20/01/2017;
 - χ) I relativi oneri di discarica, al momento non quantificabili, restano a carico del Comune di Barrafranca per entrambe le forniture di servizio e, pertanto, dovranno essere recuperati e conguagliati dal costo del servizio di igiene ambientale deliberato dal Consiglio Comunale per la raccolta dei rifiuti con rivalsa nei confronti della società di gestione ATO Enna-Euno spa in liquidazione;
3. Al Capo V Settore di assumere quindi gli atti necessari per la regolarizzazione della presente Ordinanza, di assumere l'impegno di spesa per l'affidamento diretto con imputazione al cap. 1736 del bilancio, al fine di garantire la copertura finanziaria finalizzata all'eliminazione dello stato di emergenza igienico sanitaria in premessa;
4. Al Messo Comunale di notificare copia del presente provvedimento a:
 - Capo V Settore Arch. F. Costa.Di trasmettere a mezzo PEC la presente a:
 - Società Ambiente Italia servizi ecologici di Gela con sede in Gela Via Cascino Generale, 166, partita IVA 01680120852;
 - General Montaggi Soc. Coop di Catenanuova con sede in Catenanuova Via Vitt. Emanuele, 75, partita IVA 00556300861;
 - Società d'Ambito EnnaEuno S.p.A. in liquidazione.
 - Al Commissario Straordinario della SRR Enna Provincia – ATO 6, per opportuna conoscenza e per gli effetti della legge 241/90 (comunicazione avvio del provvedimento per il recupero delle somme anticipate).
 - Collegio di liquidazione della Società EnnaEuno S.p.A.
 - Al Presidente della S.R.R. Enna Provincia;
 - all'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna;
 - Servizio Igiene e Ambienti di Vita ASP 4 Enna - Presidio di Barrafranca.
 - Comando Locale Stazione Carabinieri.

- Comando Polizia Municipale.
-
- Al Messo comunale di trasmettere copia della presente ordinanza per opportuna conoscenza e competenza a mezzo PEC:
- Presidente del Consiglio dei Ministri
- Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare
- Ministro della Salute
- Presidente della Regione Siciliana
- Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
- A S.E. il Prefetto di Enna;
- All'ARPA, sede di Enna;
- Libero Consorzio dei Comuni ex Provincia Regionale di Enna,
- Procuratore della Repubblica di Enna
- Questore di Enna

INCARICA

Il Comando della Polizia Municipale affinché vigili sull'esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet comunale ai fini della pubblica notizia.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, o ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni dalla medesima data.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 20 gennaio 2017

IL SINDACO

Prof. Fabio Accardi

